

Le procedure di Allerta: intervista a Marco Ceino

Le Officine della Conciliazione nascono nel 2017 nell'ambito delle attività dell'Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione, in collaborazione con la Camera regionale di Conciliazione del Lazio e l'Istituto di studi giuridici A.C. Jemolo, come spazio aperto di formazione e dibattito dei professionisti che operano nel campo della risoluzione stragiudiziale delle controversie e della mediazione assistita. Un momento di approfondimento sui temi di rilievo in materia di conciliazione, con lo spirito del confronto e del fare insieme. L'Officina svolta a luglio 2018, presso il Tribunale di Roma, presieduta dal dottor Bresciano Presidente Onorario dell'Osservatorio, ha avuto come tema le procedure di Allerta ed è stata curata dal dottor Marco Ceino; con l'occasione abbiamo svolto la seguente intervista.

Dottor Ceino, grazie per il Suo intervento all'ultima Officina della Conciliazione, in cui ha spiegato le cosiddette Procedure d'Allerta, in cosa consistono esattamente?

"Nell'ambito della riforma della crisi d'impresa (legge n. 155 del 2017) vengono introdotte procedure denominate di allerta destinate ad incentivare l'emersione anticipata della crisi d'impresa. Si tratta di procedure preventive che si articolano in due fasi. La prima di monitoraggio e la seconda di segnalazione ad un apposito organismo che, attraverso la nomina di un collegio di almeno tre esperti, assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi. Ho seguito la riforma sin dai lavori della Commissione Rordorf e senz'altro le procedure di allerta rappresentano la caratteristica più innovativa ponendo in essere azioni idonee alla continuità aziendale. L'art. 1 della legge, inoltre, ha previsto un termine di 12 mesi (la scadenza naturale è prevista per il 19 Ottobre 2018) perché il Governo emani i decreti legislativi attuativi. La nuova normativa, inoltre, parla di azione preventiva ed ha eliminato il termine "fallito" con riferimento all'imprenditore in crisi.

Controverso appare il ruolo delle camere di commercio contenuto nel testo della legge rispetto a quanto previsto dalla legge 3/2012 (e dal dm 202/2014) ed anche la riforma del sistema camerale. Si ricorda che la legge 3/2012 e il dm 202/2014 prevedono che gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) possono essere istituiti nell'ambito degli ordini forensi, dottori commercialisti e esperti contabili, notai, enti locali, segretariati generali e dagli

organismi di conciliazione delle CCIAA. Per la legge 3/2012 sono gli organismi di conciliazione delle camere di commercio a poter istituire gli organismi di composizione della crisi mentre per la legge 155/2017 sono direttamente le camere di commercio. Inoltre la riforma del sistema camerale, che ha abrogato il testo della 580/1993, non prevede più tra le funzioni tipiche delle camere di commercio l'attività della risoluzione stragiudiziale delle controversie.

In conclusione si auspica già un miglior coordinamento normativo per l'armonizzazione e semplificazione della materia.

Quali sono dunque questi nuovi strumenti di gestione della crisi?

"Per prima cosa l'obbligo di avvisare da parte del revisore legale della società (solo per le società non quotate) o del collegio sindacale quando ravvisino un possibile stato di crisi dell'impresa all'organo amministrativo ed in caso di omessa o inadeguata risposta informare l'organismo di composizione. Oltre alla segnalazione interna, la norma prevede che questa debba essere fatta anche da un creditore pubblico qualificato (Agenzia delle Entrate, Inps, etc ...).

È importante a tale proposito che siano ben determinati i criteri di responsabilità dei soggetti che fanno la segnalazione.

La riforma all'art. 14 della legge 155/2017 delega al governo di procedere all'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo nelle srl con modifica del Codice civile all'art. 2477 e fissando i nuovi limiti in 2 milioni di attivo dell'attività patrimoniale dell'impresa, 2 milioni di fatturato, oppure un'azienda con una media di almeno 10 dipendenti.

Tale modifica rappresenterebbe senz'altro, senza entrare nel merito del provvedimento, il miglior deterrente contro eventuali stati di crisi in quanto le statistiche riportano una più bassa incidenza di situazioni di insolvenza nelle società dotate dell'organo di controllo.

La durata della procedura di composizione, in ogni caso, non deve durare più di tre mesi, rinnovabile a sei; prevede la premialità per il debitore che effettua la segnalazione e obbligatorio i creditori pubblici qualificati. L'art. 2 della legge delega, infine, prevede l'istituzione di un apposito albo presso il Ministero della Giustizia di soggetti destinati a svolgere le funzioni di esperti nominati dagli organismi istituiti presso le Camere di Commercio.

In conclusione, quali sono gli effetti positivi di tale nuovo approccio alla gestione della crisi d'impresa?

"In buona sostanza, si tratta di una normativa che non solo governa il conflitto ma spinge a farlo emergere. Come si diceva prima, è cambiato proprio il modo di pensare alla crisi, e allo stesso tempo è stata ampliata la protezione dell'imprenditore in difficoltà. La nuova normativa, inoltre, parla di azione preventiva ed ha eliminato il termine "fallito" con riferimento all'imprenditore in crisi. La direzione della riforma è quella di una sorta di Testo Unico in materia, con un Codice della crisi e dell'insolvenza, che conterebbe circa 200 articoli, con una formulazione precisa degli indicatori di crisi e delle premialità, allo scopo di armonizzare il sistema di

autotutela, già attivo in molti sistemi imprenditoriali, tra il ruolo interno svolto da revisori e collegi sindacali ed il nuovo Organismo di composizione esterno.

Nell'ottica di questo cambio di mentalità, avanzerei la proposta di uno spazio fisico dedicato allo stragiudiziale, all'interno dei locali del Tribunale, dove il cittadino e l'impresa possano rivolgersi per la risoluzione dei conflitti: spazi quindi anche agli OCC, agli Organismi di Mediazione e agli ordini professionali (multi door courthouse di Sander) con la necessità quindi di formare gli addetti ad una nuova figura professionale l'esperto in ADR.

RITA SALIMBENI

® RIPRODUZIONE RISERVATA

la MEDIAZIONE nasce con l'intento di assolvere un duplice compito di ricerca e di incontro, dove liberi professionisti, accademici, ed addetti ai lavori propongono pubblicamente le proprie opinioni, esperienze ed elaborazioni.